

quest'asse, che può solleticare anche l'appetito altrui. Codesti, secondo me, non sono dati su cui si possa ricavare il vero valore dei fondi e meno la rendita vera, in confronto di quella su cui pagasi l'imposta.

Io non so perchè il commissario regio non voglia ammettere che sia molto più facile e più opportuno il prendere conoscenza anche di un certo numero di contrattazioni fra privati, da cui si avrebbe ben minore proporzione. L'onorevole Maurogònato ha dimostrato con buone ragioni come nel nostro paese questo rapporto sarebbe come 1 a 150.

Codesti dati, offerti dal commissario regio, presi così in via eccezionale, non mi sembrano troppo sodi per essere calcolati, e tali che abbiano a colpire tutto il passaggio della proprietà, e, come si ricordava anche ieri dagli oratori, doversi calcolare per ogni vent'anni almeno sulle successioni. Circa poi a quanto il commissario regio ha accennato del rapporto della rendita reale con quella degli estimi in Lombardia, io mi permetterò di sospettare che sia incorso un errore anche questa volta nella stampa del prospetto annesso alla relazione dell'onorevole Allievi. Credo che la cifra che ivi si legge sia il rapporto preciso tra l'estimo vecchio fatto in Lombardia al tempo di Maria Teresa, e l'estimo nuovo fondato sui dati dal 1828, mentre le proporzioni andrebbero a cappello.

Io pregherei quindi l'onorevole commissario regio a dire una parola almeno su questi conti d'aritmetica e riscontrare questo fatto.

Io non ho altro da aggiungere che dichiararmi aderente alla proposta dell'onorevole Restelli.

PRESIDENTE. Ora che non c'è più alcun oratore iscritto, si tratterebbe di mettere ai voti gli emendamenti.

Però mi pare che l'onorevole Berteà si era riservato di parlare in ultimo. L'onorevole relatore intende anche di dare qualche spiegazione?

CORSI, relatore. Voleva fare qualche osservazione. Dai vari discorsi che ho sentito sopra il primo articolo mi sono persuaso che certuni sono caduti in errore circa il modo di determinare la valutazione portata dalla legge, altri non se ne è fatta una idea chiara.

Mi incombe quindi il dovere di esporre alla Camera quale è stato il sistema seguito dalla Commissione.

Secondo la legge dell'imposta fondiaria, l'imposizione si ragguaglia al 12 e mezzo per cento. Questo dato subisce delle alterazioni in conseguenza della non esatta perequazione della imposta fondiaria.

Questo quanto ai terreni: quanto ai fabbricati, la Camera sa che vi è una legge speciale, la quale richiede ai proprietari la denuncia della rendita effettiva. Quindi la Commissione aveva questo criterio che in genere l'imposta sopra la proprietà immobile è del 12 e mezzo per cento; che il subbietto tassato, quanto ai beni di suolo, era la rendita imponibile e censuaria; quanto ai fabbricati, la denuncia dei proprietari.

La Commissione, nel determinare il giusto valore e nell'esaminare quale deve essere il calcolo per raggiungere il giusto valore, partendo da questi dati, doveva fare delle considerazioni, e queste erano le spese di concime e di risarcimento che si sogliono dedurre nelle contrattazioni generali, le spese d'imposizione e la differenza che poteva nascere in alcune provincie per la diversità dei catasti.

Aveva però la Commissione questo dato sicuro che, quanto all'imposta dei beni di suolo, comunque i catasti possano essere vecchi, lasciano sempre un margine discreto tra la rendita indicata nei catasti medesimi e la rendita reale ed effettiva. Quanto all'imposta sui fabbricati, comunque basata sopra la denuncia, la quale si presume che porti la rendita effettiva, sapeva però che, per applicarle l'imposta, si doveva detrarre, quanto agli opifizi, il terzo della denuncia fatta, e quanto agli altri fabbricati il quarto, quindi il margine che esisteva pei beni di suolo esisteva anche largamente pei fabbricati, ed è su questo margine che la Commissione credeva si potesse portare sia la differenza che esiste tra i catasti, sia le altre detrazioni che si sogliono fare nelle contrattazioni generali degli immobili.

Rimaneva quindi unicamente a detrarre, e più specialmente a detrarre l'imposta governativa, la quale, come è stato benissimo osservato, portava la conseguenza di ragguagliare il multiplo dell'imposta, per raggiungere il vero valore del fondo a sette volte e non ad otto.

Il calcolo aritmetico della Commissione, fatte queste detrazioni generali, ritenute giuste, per esonerare i contribuenti di quelle detrazioni che sono di giustizia, per determinare il vero valore dei beni contrattati, e quindi sottoposti all'imposta del registro, il calcolo, dico, che doveva fare la Commissione era questo, che, per raggiungere la cifra lorda, la rendita governativa doveva moltiplicarsi per otto, perchè il 12 e mezzo moltiplicato per 8 dà precisamente 100; per raggiungere poi il valore lordo, diceva benissimo il Ministero, la rendita governativa doveva moltiplicarsi per 160. Infatti basta prendere la cifra semplice del 12 e mezzo, e moltiplicarlo per otto per avere il 100, il quale, capitalizzato al 5 per cento, dà due mila. Ora, prendendo lo stesso 12 e mezzo e moltiplicandolo per 160, dà l'eguale cifra di 2000; il che prova che, moltiplicando il 100 per 12 e mezzo, dà effettivamente la cifra del valore del fondo capitalizzato alla rendita effettiva del 5 per 100.

Però, come ho avvertito, la Commissione dee occuparsi di detrarre da questo calcolo la stessa imposta fondiaria, perchè in tutto il calcolo, come l'ho presentato attualmente alla Camera, l'imposta fondiaria è compresa.

Questa è la ragione principale per la quale la Commissione crede di dovere stabilire il multiplo a 140 e non a 100.